

**COMUNE DI FORLÌ
GIUNTA COMUNALE****Seduta del 12 Gennaio 2022**

Nel giorno sopra indicato, in una Sala della Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
ZATTINI GIAN LUCA	Sindaco	X	
MEZZACAPO DANIELE	Assessore	X	
BARONI MARIA PIA	Assessore	X	
CASARA PAOLA	Assessore	X	
CICOGNANI VITTORIO	Assessore	X	
CINTORINO ANDREA	Assessore		X
MELANDRI VALERIO	Assessore	X	
PETETTA GIUSEPPE	Assessore		X
TASSINARI ROSARIA	Assessore	X	
TOTALE PRESENTI: 7 TOTALE ASSENTI: 2			

Presiede **GIAN LUCA ZATTINI**, Sindaco

Partecipa **RITA MILANESCHI**, Segretario Generale

Poiché il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per

OGGETTO:**SOPPRESSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI
ALLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE**

Visto l'art. 33 del d.P.R. n. 223/1989 che prevede: *“1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.*

2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono. Il rilascio di certificati anagrafici in modalità telematica è effettuato mediante i servizi dell'ANPR con le modalità indicate nell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e si applica a decorrere dall'attivazione del relativo servizio da parte del Ministero dell'interno e di Sogei S.p.a..”;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno 3/11/2021, pubblicato nella G.U 24/11/2021, che ha istituito una nuova procedura di rilascio della certificazione anagrafica on line tramite il portale ANPR e che tale servizio consente al cittadino di richiedere certificazioni relative a sé stesso o ad un componente della propria famiglia, in esenzione da diritti di segreteria;

Tenuto conto che tale procedura è stata recepita anche dal comune di Forlì e che si aggiunge alle modalità tradizionali di richiesta dei certificati allo sportello e via mail/pec da parte di soggetti terzi (es. avvocati, notai, ecc.);

Considerato altresì che è in fase di completamento l'attivazione del sistema di pagamento PAGOPA che andrà a sostituire le attuali modalità di incasso da parte dei servizi comunali e che tale modalità comporterà per il cittadino richiedente costi di transazione di importo stimato più del doppio degli stessi diritti di segreteria pari a € 0,52 se in bollo, € 0,26 se esenti da bollo;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604, che impone ai Comuni la riscossione dei diritti di segreteria sui certificati anagrafici;

Considerato che per il rilascio dei certificati anagrafici è prevista, ai sensi della legge 8 giugno 1962 n.604 e successive modificazioni ed integrazioni – tabella D - punto 6, l'applicazione dei diritti di segreteria per un importo di € 0,52 per i certificati in bollo e di € 0,26 per i certificati in carta libera, mentre i certificati di stato civile sono esenti dall'applicazione di qualsiasi diritto;

Visto e richiamato l'art. 2 comma 15 della L. 127/1997, nella parte in cui dispone che *“i Comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale”;*

Dato atto che il Comune di Forlì non risulta nella situazione strutturalmente deficitaria di cui all'art. 242 del D.lgs n. 267/2000;

Richiamato l'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha abrogato l'obbligo di riparto dei diritti di segreteria riscossi dal Comune e il conseguente versamento del 10% al fondo costituito presso il Ministero dell'Interno da destinarsi ai

- 3 -

segretari comunali, stabilendo che "il *provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia*";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 410 del 23/11/2017 con la quale è stata prevista la soppressione dei diritti di segreteria relativi ai certificati anagrafici emessi mediante i servizi on line al fine di incentivare i cittadini all'utilizzo delle modalità telematiche di richiesta dei suddetti certificati;

Rilevato che la rinuncia alla riscossione dei diritti di segreteria sui certificati anagrafici comporterà una minore entrata nel bilancio comunale quantificabile in circa € 3.500/4.000 per anno ma consentirà benefici e vantaggi sia per i cittadini che per l'ente.

In particolare si determineranno vantaggi rilevanti in termini di:

- riduzione dei costi a carico degli utenti;
- riduzione dell'impiego di risorse umane destinate alla gestione delle richieste di certificazione, soprattutto per quelle inviate a mezzo mail/pec;
- riduzione delle operazioni di registrazione e contabilizzazione contabile degli incassi;
- riduzione dei tempi di evasione delle richieste, sia presentate allo sportello che in modalità telematica.

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, allegati parte integrante e sostanziale del presente atto, firmati digitalmente:

- di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio Sportelli Informativi e Servizi Demografici;
- di regolarità contabile, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate Tributarie, Bilancio e Investimenti;

Acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell'art.97, comma 2 del D.Lgs.18-08-2000, n.267, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, firmato digitalmente;

DELIBERA

- 1) di sopprimere i diritti di segreteria relativi ai certificati anagrafici, indipendentemente dalla modalità di erogazione, che attualmente ammontano a:
 - 0,26 euro per i certificati esenti da imposta di bollo;
 - 0,52 euro per i certificati soggetti a imposta di bollo;

- 2) di mantenere invariati i diritti previsti per la certificazione anagrafica storica che comporta ricerca di archivio e che ammonta a:
 - 2,58 euro per i certificati esenti da imposta di bollo;
 - 5,16 euro per i certificati soggetti a imposta di bollo;

3) i dare atto che la ⁻⁴⁻ diminuzione di incasso è stimata in € 3.500 circa all'anno al cap. 15000 "Diritti di Segreteria" art. 530 cdr/cdg 182 e che sarà comunque compensata con altre maggiori entrate ovvero minori spese da individuarsi con successiva variazione di bilancio;

4) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.